

Legge regionale 02 settembre 1981 , n. 66 - TESTO VIGENTE dal 02/09/1981

Rifinanziamento di varie leggi regionali in materia di industria e artigianato.

Art. 16

Per le finalità previste dal precedente articolo 13 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' esercizio 1981.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7866 con la denominazione: << Contributo straordinario ad integrazione del fondo rischi costituito dal Consorzio regionale di garanzia fidi >> e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l' esercizio 1981.

Al predetto onere di lire 300 milioni si fa fronte mediante utilizzo - ai sensi del primo comma dell' articolo 9 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 - della quota di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1980 con il rendiconto generale consuntivo per l' esercizio 1980, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1817 del 4 maggio 1981.